



IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE FALLIMENTARE – 2^a CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

- Dott.ssa Caterina Macchi presidente rel.
- dott.ssa Amina Simonetti giudice
- dott.ssa Guendalina Pascale giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sul ricorso ex art. 98 lf proposto da

ROBERTO rappresentato e difeso dall'avv. DIVISI MARCO e dall'avv. GRASSI
ISABELLA () STRADA AL PONTE CAPRAZUCCA, 7 43100
PARMA;

Nei confronti di

FALL.TO LA NANNINI SRL , non costituito

Roberto premesso di essere stato assunto con contratto a tempo determinato da La Nannini s.r.l. in data 21 settembre 2012 e di aver cessato, come da previsione contrattuale, il proprio rapporto di lavoro in data 31 dicembre 2012; di essere rimasto creditore della retribuzione relativa alla mensilità di dicembre 2012, oltre che del TFR, maturato aver prestato attività lavorativa quale operaio, ha depositato domanda di ammissione allo stato passivo chiedendo di essere ammesso con privilegio ex art. 2751 bis n. 1) c.c. per l'importo di € 3118,29 quanto alla mensilità di retribuzione e a € 531,27 quanto al TFR. L'importo relativo ad arretrati retributivi era poi oggetto di un incremento, quantitativamente irrisorio, di € 1,47 nelle osservazioni al progetto di stato passivo depositate dal quale importo relativo a mensilità precedenti. Il giudice delegato, in accoglimento delle conclusioni formulate dal curatore nel progetto, ha ammesso come da domanda il credito per TFR; ha invece escluso la restante pretesa, per essere il credito prescritto ex art. 2955 n. 2) c.c.

Avverso tale esclusione il creditore ha depositato tempestivo ricorso ex art. 98 lf, nel quale, oltre ad aver illustrato i fatti costitutivi della domanda e l'interlocuzione dispiegatasi con la



curatela fallimentare nel corso della fase di accertamento del passivo, ha contestato la riconducibilità della fattispecie al disposto dell'art. 2955 n. 2) c.c.; ha inoltre deferito al curatore il giuramento decisorio. Il curatore non si è costituito.

Il Tribunale, con ordinanza in data 17.12.2015 ha ammesso il giuramento decisorio nei confronti del curatore sulla formula indicata dall'opponente che qui di seguito si trascrive: "Io sottoscritto in qualità di curatore del fallimento La Nannini s.r.l., giuro e giurando affermo di essere a conoscenza nella suddetta qualità di curatore che il credito per retribuzioni salariali del sig. Roberto mi risulta essere stato interamente pagato", fissando udienza avanti al giudice istruttore per l'espletamento dell'incombente. All'udienza del 19 aprile 2016, dopo un rinvio accordato a fini conciliativi della controversia, il curatore ha dichiarato di non conoscere la circostanza indicata nella formula, e cioè se le retribuzioni del sig. fossero state pagate. Dopo ulteriore differimento volto a determinare una soluzione conciliativa, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione dopo la concessione di termine per il deposito di note finali.

Il Tribunale osserva in primo luogo che la domanda è quantitativamente individuata in € 3118,29 e che è inammissibile, in quanto tardiva, l'integrazione formulata solo in sede di deposito delle osservazioni ex art. 95 II comma lf. Appare opportuno sottolineare come, invero, detta integrazione sia in concreto irrisoria, trattandosi di € 1,47; l'interesse, ben più che al riconoscimento di un siffatto importo, è in realtà riconnesso alla prospettazione della applicabilità al caso di specie della previsione di cui all'art. 2956 n. 1) c.c.. Per completezza di motivazione può allora sottolinearsi come la periodicità del pagamento dei crediti retributivi - oggetto di due distinte previsioni regolatrici quanto alla prescrizione presuntiva, la prima (art.2955 n. 2 c.c.) di un anno relativa alle retribuzioni corrisposte per periodi non superiori al mese e la seconda (art. 2956 n. 1 c.c.) di tre anni relativa alle retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese - deve evidentemente essere misurata con riferimento alle cadenze temporali per il pagamento della retribuzione previste della legge o dal contratto, e non può certo variare in dipendenza della condotta inadempiente del debitore, che ometta o ritardi il pagamento; un simile assunto, invero, si mostra privo di logica, e ciò particolarmente ove si consideri che l'istituto della prescrizione presuntiva consiste in una presunzione legale del verificarsi di un evento estintivo del credito, il che collide in sé con la attribuibilità al ritardo nel pagamento di qualsivoglia rilievo.

Si è dunque al cospetto di una fattispecie che va ricondotta alla previsione di cui all'art. 2955 n. 2) c.c., trattandosi di credito retributivo dovuto con periodicità mensile. Il termine annuale è certamente spirato prima della dichiarazione di fallimento de La Nannini s.r.l., atteso che es-



so decorre a partire dalla data di scadenza della retribuzione periodica , come previsto dall'art. 2957 comma I c.c., e dunque nel caso di specie a partire dal 1° gennaio 2013; il fallimento è stato dichiarato con sentenza depositata il 12 maggio 2014.

Il Tribunale, come sopra ricordato, ha ammesso il giuramento decisorio nella forma del giuramento de scientia nei confronti del curatore.

Tale decisione è supportata dalle seguenti considerazioni.

In via generale, va ricordato che il curatore è privo del potere di disporre autonomamente dei diritti della massa, e che detto principio opera anche nel contesto dell'attività di accertamento del passivo. Da ciò discende, come è concordemente ritenuto in dottrina e giurisprudenza, che nei giudizi instaurati ex art. 98 lf non possa darsi ingresso né alla confessione, né al mezzo di prova dell'interrogatorio formale nei confronti del curatore, e che per le stesse ragioni debba escludersi l'ammissibilità del deferimento di un giuramento decisorio de veritate nei confronti di un soggetto che non potendo disporre del diritto a cui i fatti si riferiscono è conseguentemente privo della condizione prevista dall'art. 2737 c.c., norma che rinvia all'art. 2731 c.c..

Diversamente, però, si deve concludere con riguardo alla deferibilità al curatore del giuramento de scientia. Il tema deve essere considerato, osserva il collegio, non obliterando la necessità di assicurare al creditore la disponibilità di un mezzo di prova volto a contrastare l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal curatore. Infatti, a meno che non si ritenga che la deduzione di tale eccezione sia addirittura preclusa al curatore, è evidente che al creditore deve essere conservato uno strumento di risposta, pena la vanificazione del diritto di difesa protetto dall'art. 24 Cost., atteso che la prescrizione presuntiva limita la protezione giuridica del diritto (cfr. Cass. 7527/2012), e che il disposto dell'art. 2960 c.c. non lascia al creditore alcuno spazio per l'utilizzo di mezzi di prova alternativi al giuramento. Non di giuramento de veritate si potrebbe mai trattare, per le ragioni sopra indicate, ma appunto di giuramento de scientia, avente ad oggetto la conoscenza che il curatore abbia di un fatto non riferito alla propria condotta, bensì a quella di un terzo, vale a dire del fallito. L'ammissibilità del deferimento del giuramento a soggetto diverso dal debitore originario è espressamente contemplata dall'art. 2960 II comma c.c., norma che individua talune categorie di soggetti portatori di interessi altrui (coniuge superstite, eredi e loro rappresentanti legali), cui può essere deferito giuramento in ordine alla conoscenza che essi abbiano di un fatto che non è loro direttamente riferibile. L'ammissibilità di una lettura estensiva del catalogo dei soggetti legittimati al giuramento de scientia, in cui possa ricomprendersi anche il curatore fallimentare è riconosciuta dalla giurisprudenza di merito (trib. Vicenza 16 aprile 2009; Trib. Agrigento 15 gennaio 2004), ed è condivisa da questo Tribunale. Meritano in proposito, peraltro, di essere richiamate le ampie



considerazioni argomentative espresse dalla Suprema Corte con la sentenza 15570/15, nella quale il fondamento della capacità del curatore di prestare il giuramento de scientia è prospettato sia mediante lettura estensiva del disposto dell'art. 2960 II comma c.c. (lettura che, come si è appena affermato, convince questo tribunale), sia - ove si ritenga all'opposto che l'elencazione dei legittimati che si rinviene in tale precetto sia tassativa - sulla scorta della considerazione dell'ampiezza del disposto dell'art. 2939 c.c., che consente anche ai terzi, non solo alla parte, di far valere la prescrizione ove vi abbiano interesse. Di qui, la Corte rileva come la legittimazione del curatore a far valere l'eccezione in parola potrebbe essergli riconosciuta in quanto terzo, essendo venuta meno la legittimazione del fallito: ciò che collocherebbe, di conseguenza, il curatore nel novero dei soggetti contemplati dall'art. 2960 I comma c.c. (e quindi non già dal II comma), quali destinatari diretti del giuramento.

Così acclarata la capacità del curatore a rendere il giuramento de scientia, si rileva che in concreto il curatore del fallimento La Nannini è comparso avanti al giudice istruttore e, dopo che gli è stata letta la formula del giuramento ammessa dal Collegio, ha dichiarato di non sapere se le retribuzioni salariali del sig. [redacted] siano state pagate. Tale dichiarazione di non conoscenza riveste valore equipollente alla mancata prestazione del giuramento: la formula del giuramento, infatti, non è stata confermata dal soggetto - il curatore - cui il giuramento de scientia è stato deferito, ciò che determina il travolgimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva (in tali termini Cass. 21433/13).

In accoglimento dell'opposizione, salvo quanto già detto in relazione alla inammissibilità dell'incremento quantitativo della domanda effettuato con le osservazioni allo stato passivo, il credito del sig. [redacted] deve essere ammesso allo stato passivo per l'ulteriore importo di € 3118,29 con privilegio ex art. 2751 bis n. 1) c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla data di dichiarazione di esecutività dello stato passivo e interessi legali secondo quanto previsto dall'art. 54 ultimo comma lf.

Con riferimento alle spese processuali, il Tribunale osserva che se da un lato la prova che consente l'ammissione del credito allo stato passivo è stata raggiunta solo nel corso del giudizio di opposizione, è d'altro canto esatto rilevare che il deferimento del giuramento decisivo costituiva sin dalla fase della verifica dei crediti un evento che il curatore non poteva non rappresentarsi, posto che l'esclusività di tale mezzo di prova è imposta dalla legge; peraltro, nelle osservazioni il creditore aveva espressamente preannunciato l'intenzione di deferire il giuramento ove il credito non fosse stato ammesso a cagione dell'eccezione di prescrizione presuntiva. Il curatore, inoltre, era indubbiamente consapevole sin dalla fase della verifica dei crediti della sua impossibilità di confermare l'esistenza di un atto estintivo del debito verso il



eseguito dal fallito. La considerazione di tali circostanze convince della soccombenza del fallimento anche in punto spese del presente giudizio; esse si liquidano in € 2.000,00 per compenso e in € 204,92 per spese; oltre rimborso forfettario spese generali; oltre accessori di legge.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) In accoglimento dell'opposizione, ammette allo stato passivo del fallimento La Nannini s.r.l. il credito di Roberto per l'ulteriore importo di € 3118,29 con privilegio ex .art. 2751 bis n. 1) c.c., oltre rivalutazione monetaria sino alla data della dichiarazione di esecutività dello stato passivo e interessi legali secondo quanto previsto dall'art. 54 ultimo comma lf;
- 2) Condanna il fallimento La Nannini s.r.l. alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'opponente, liquidate in € 2.000,00 per compenso e in € 204,92 per spese; oltre rimborso forfettario spese generali; oltre accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 gennaio 2017.

Il presidente estensore
dr.ssa Caterina Macchi

IL CASO .it

